

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 14 ottobre 2019, n. 63

Interventi di sensibilizzazione per la riduzione e il riciclo della plastica nell'ambiente.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

- Art. 1 - Finalità e oggetto
- Art. 2 - Protocollo d'intesa
- Art. 3 - Norma finanziaria
- Art. 4 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 3 bis, e l'articolo 4, comma 1, lettere c), l) e n bis), dello Statuto;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali) e, in particolare, l'articolo 45;

Vista la legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana "APET". Modifiche alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale);

Vista la legge regionale 28 giugno 2019 n. 37 (Misure per la riduzione dell'incidenza della plastica sull'ambiente);

Considerato quanto segue:

1. È stata espressa una forte attenzione sull'esigenza di limitare l'uso delle materie plastiche quali agenti inquinanti principali dell'ecosistema, esigenza espressa innanzitutto dalle istituzioni europee attraverso innumerevoli provvedimenti che dettano misure, fra le quali anche quelle miranti alla diffusione di materiali riciclabili;

2. Il Consiglio regionale, anche in linea con le menzionate politiche europee e con le campagne del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare quali la "Plastic free challenge", volte alla sensibilizzazione nella dismissione dell'uso della plastica, già prima dell'approvazione della l.r. 37/2019, ha approvato la mozione, 14 maggio 2019 n. 1761 (In merito all'adozione di misure regionali plastic free), con la quale ha impegnato la Giunta regionale all'adozione di provvedimenti attuativi delle politiche europee e statali volte al disincentivo dell'uso della plastica sul territorio regionale, oltre che allo sviluppo della raccolta differenziata e all'utilizzo di plastica riciclata soprattutto nel settore pubblico;

3. Il mutamento delle condotte collettive incidenti sulla tutela ambientale è dato imprescindibile per il conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale e tale comportamento è correlato direttamente alla conoscenza dei problemi e alla consapevolezza delle regole dettate dalle leggi vigenti in materia e alla consapevolezza delle sanzioni poste a presidio di tali regole;

4. Il legislatore statale, nella consapevolezza del rilievo che assumono la conoscenza e la partecipazione nella riuscita delle politiche ambientali, ha stabilito, nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), con l'articolo 34 che le regioni si dotino, attraverso adeguati processi informativi e partecipativi, di una complessa strategia di sviluppo sostenibile;

5. L'Agenzia Toscana promozione turistica, quale ente "in house" della Regione Toscana, nel quadro delle attività che declinano il suo programma operativo, ha proposto al Consiglio regionale di siglare un protocollo d'intesa per la realizzazione di interventi di sensibilizzazione per la riduzione e il riciclo della plastica nell'ambiente e di attuazione delle norme dettate dalla l.r. 37/2019 in materia di comportamenti eco sostenibili, per mezzo di azioni rivolte ai turisti che in gran numero giungono in Toscana lungo l'intero arco dell'anno, ai ragazzi delle scuole, soprattutto in occasione delle gite scolastiche che li portano a visitare il territorio regionale e i suoi musei, alle amministrazioni locali promotrici di progetti, nonché al pubblico in generale;

6. Al fine di avviare un confronto sui contenuti del protocollo d'intesa, Toscana promozione turistica ha presentato al Consiglio regionale una proposta operativa concernente specifiche azioni volte alla formazione, alla diffusione via web, alla partecipazione tramite concorsi di idee e per mezzo del sostegno alle amministrazioni presentatrici di progetti in materia di dismissione e riuso delle plastiche. Sulla proposta si è svolto un lavoro di confronto fra l'agenzia e i soggetti istituzionali del Consiglio regionale che ha condotto alla elaborazione di un dettagliato piano di specifiche azioni operative;

7. È presente una disponibilità di risorse per il finanziamento di iniziative legislative del Consiglio regionale che, nella misura di 300.000,00 euro, possono

essere proficuamente messe a disposizione degli interventi previsti dalla presente legge, da attuarsi per il tramite di Toscana promozione turistica anche in collaborazione con soggetti istituzionalmente operanti in materia di tutela ambientale, secondo le specifiche risultanti da apposito accordo di collaborazione;

8. Vista l'urgenza di procedere in tempi rapidi all'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge e, in particolare, di renderne effettivo il finanziamento entro l'anno 2019, è necessario prevederne l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1

Finalità e oggetto

1. Il Consiglio regionale, al fine di garantire la conoscenza e l'effettività delle disposizioni vigenti in materia di disuso e riciclo dei materiali plastici sul territorio regionale, sigla un accordo di collaborazione con l'agenzia Toscana promozione turistica per la realizzazione di interventi di sensibilizzazione e di attuazione delle norme della legge regionale 28 giugno 2019, n. 37 (Misure per la riduzione dell'incidenza della plastica sull'ambiente).

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Consiglio regionale conferisce a Toscana promozione turistica, quale soggetto operatore per la realizzazione delle azioni di sensibilizzazione alla dismissione dell'uso della plastica sul territorio regionale, il finanziamento una tantum per l'annualità 2019, di euro 300.000,00 da destinare alla realizzazione degli interventi specificati nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 2.

Art. 2

Protocollo d'intesa

1. Il Consiglio regionale e Toscana promozione turistica stipulano un protocollo d'intesa al fine di disciplinare dettagliatamente il progetto di realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, con specifica regolazione dei rispettivi ruoli e competenze e con particolare previsione dei seguenti elementi:

a) il progetto di dettaglio volto alla divulgazione delle prescrizioni vigenti in materia di riduzione dell'incidenza della plastica sull'ambiente e, in particolare, delle disposizioni della l.r. 37/2019, nonché alla sensibilizzazione verso comportamenti ecosostenibili in fatto di uso della plastica;

b) i destinatari degli interventi di comunicazione e sensibilizzazione quali i turisti in arrivo in Toscana, i turisti interni, gli studenti delle scuole e i visitatori dei musei;

c) le forme di sostegno ad iniziative e progetti e le modalità di instaurazione di collaborazioni fra Toscana promozione turistica e associazioni di categoria, nonché soggetti la cui finalità istituzionale è volta alla tutela ambientale, in particolare le amministrazioni locali, che cooperino a garanzia di una realizzazione capillare di interventi sul territorio regionale;

d) i tempi di realizzazione degli interventi, le specifiche modalità di rendicontazione da parte di Toscana promozione turistica e dell'eventuale conseguente recupero di somme da parte del Consiglio regionale.

2. All'atto della sottoscrizione del protocollo di cui al comma 1, il Consiglio regionale eroga la somma di cui all'articolo 1, comma 2, a Toscana promozione turistica che è tenuta alla presentazione al Consiglio regionale della rendicontazione complessiva delle spese sostenute entro il 31 ottobre 2020.

Art. 3

Norma finanziaria

1. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, imputabili alla sola annualità 2019, per l'importo di euro 300.000,00 si fa fronte con gli stanziamenti dell'esercizio 2019 del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2019-2020-2021 di cui alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "spese correnti".

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 14 ottobre 2019

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 09.10.2019.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 18 settembre 2019, n. 401

Proponenti:

Consiglieri Giani, De Robertis, Mazzeo

Assegnata alle 2[^] e 4[^] Commissioni consiliari

Messaggio delle Commissioni in data 3 ottobre 2019

Approvata in data 9 ottobre 2019

Divenuta legge regionale 45/2019 (atti del Consiglio)

SEZIONE II

CONSIGLIO REGIONALE

- Ordini del giorno

ORDINE DEL GIORNO 9 ottobre 2019, n. 844

Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 9 ottobre 2019, collegato alla legge regionale 14 ottobre 2019, n. 63 (Interventi di sensibilizzazione per la riduzione e il riciclo della plastica nell'ambiente).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ricordata la mozione 14 maggio 2019, n. 1761 (In merito all'adozione di misure regionali "plastic free");

Ricordata la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;

Ricordata la legge regionale 28 giugno 2019, n. 37 (Misure per la riduzione dell'incidenza della plastica sull'ambiente);

Ricordata la proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, attualmente nelle fasi finali di discussione, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano in cui, tra i vari punti, s'invitano gli stati membri a "migliorare l'accesso all'acqua destinata al consumo umano per tutti, ad esempio grazie a fontane liberamente accessibili nelle città, e a promuovere la messa a disposizione gratuita di acqua destinata al consumo umano negli edifici pubblici e nei ristoranti";

Considerato che le analisi della Commissione europea rilevano che, anche laddove gli stati membri dispongono di risorse potabili di qualità, manca la possibilità per i cittadini di usufruire pienamente delle fontanelle o dell'acqua del rubinetto, con conseguente aumento del consumo di bottigliette in plastica;

Considerato inoltre che, secondo le nuove regole, gli stati membri dovranno dimostrare di aumentare il numero di fontanelle pubbliche, rendendo nota la loro posizione e fornendo informazioni sulla qualità dell'acqua;

Ricordato che l'Italia è il primo paese al mondo per quanto concerne il consumo di acqua minerale in bottiglia (13,5 miliardi di litri, pari a 224 litri a testa, cui si

sommano 1,5 miliardi di litri esportati) e che, sottraendo le bottiglie di vetro, si stima un parco di bottiglie di plastica di 11 miliardi di pezzi che nell'80-90 per cento dei casi viene smaltito, negli impianti d'incenerimento, in discarica e, in parte, è disperso nell'ambiente;

Considerato che, nel corso del tempo, i soggetti gestori del servizio idrico integrato hanno proceduto alla chiusura e alla rimozione delle numerose fontanelle di acqua pubblica prima presenti nelle nostre città;

Considerato che, in una Regione ad alta vocazione turistica come la Toscana, il consumo di acqua in bottiglie di plastica è ancora superiore alle media proprio a causa del grande flusso di persone che visita il nostro territorio, turisti che spesso, per mancanza di punti di approvvigionamento di acqua pubblici, sono costretti a ricorrere all'acquisto di bottiglie di plastica usa e getta;

Ricordati i fondamentali obiettivi sociali e ambientali di una corretta gestione del servizio idrico integrato;

Ritenuto quindi necessario un rinnovato impegno da parte di Regione, comuni, Autorità idrica toscana e soggetti gestori del servizio idrico integrato per facilitare l'approvvigionamento di acqua nei luoghi pubblici tramite una rete diffusa e omogeneamente distribuita di fontanelle, dotate di rubinetto, con particolare attenzione ai luoghi pubblici maggiormente frequentati;

IMPEGNA

LA GIUNTA REGIONALE

a promuovere, di concerto con l'Autorità Idrica Toscana, i comuni e i soggetti gestori del servizio idrico integrato, uno specifico progetto volto ad aumentare il numero di punti pubblici dove cittadini e turisti possano accedere all'acqua potabile, al fine di realizzare una rete diffusa e omogeneamente distribuita di fontanelle nel territorio regionale, con particolare attenzione ai luoghi pubblici maggiormente frequentati.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

La Presidente
Lucia De Robertis

ORDINE DEL GIORNO 9 ottobre 2019, n. 845

Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 9 ottobre 2019, collegato alla legge